

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2452

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore PIERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1997

Integrazione della XIII disposizione transitoria
e finale della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'esilio quale misura di sicurezza sociale diventa inconciliabile con i principi della democrazia se esso si protrae per lungo tempo.

Perfino nell'ostracismo vigente nell'antica Grecia la durata massima dell'esilio era fissata in dieci anni, ma spesso accadeva che gli uomini messi al bando venivano anzitempo richiamati in Patria.

La fine dell'esilio dei discendenti maschi della casa Savoia è anzitutto un gesto democratico rasserenante e maturo, analogo a quello compiuto da tempo, senza clamori e risentimenti culturali subalterni, da paesi come la Francia e l'Austria e, più recentemente, dalla Romania e dall'Albania.

Sarebbe un'assurdità abolire articoli scolpiti nella Costituzione mantenendo in vita disposizioni che nel 1947 erano state invece pensate come di breve durata. Il comma aggiuntivo alla XIII delle disposizioni transi-

torie e finali della nostra Costituzione, che con il presente disegno di legge si propone, non è abrogativo, non rimuove neppure formalmente alcun testo, non altera la lettera nè intacca il valore politico e di insanabile rottura dell'intera disposizione con il precedente regime monarchico e con la famiglia Savoia in quanto «istituzione».

La norma nel disegno di legge costituzionale conferma le ragioni storiche di una sanzione costituzionale, dichiarando il suo invero per ben mezzo secolo e non è evidentemente causale l'indicazione delle date: 2 giugno, svolgimento del *referendum* istituzionale, nonché festa della Repubblica; 1998, cinquantenario dell'entrata in vigore della Costituzione.

La XIII disposizione è una norma «transitoria» destinata per sua dichiarata e sostanziale natura, a cadere col passare del tempo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—
Art. 1.

1. Alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

«I primi due commi della presente disposizione esauriscono i loro effetti a decorrere dal 2 giugno 1998».

